

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2010, n. 1479.

L. 8/98 - Comando del Sig. Vinci Giuseppe, dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali presso il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2010, n. 1480.

Accordo Quadro Regione Basilicata - Contitolari concessione Gorgoglione - Contributi per reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale - Adempimenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2010, n. 1481.

D.G.R. n. 276 del 18/02/2010 - Concorso per l'ammissione al Corso di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2010/2013 - Esclusione candidato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2010, n. 1482.

Recepimento dell'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, e Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul programma di monitoraggio e sorveglianza della patologia tiroidea.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2010, n. 1483.

Recepimento dell'Accordo ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 2007, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sullo schema di accordo recante: "Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009/2013".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2010, n. 1484.

Recepimento dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito nella seduta del 17 dicembre 2009 (Repertorio n. 253/CSR), relativo a "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L. R. n. 12 del 2/03/96 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";

VISTA la D.G.R. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE le DD.G.R. nn. 1148/05, 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTE le D.G.R. nn. 2017/05 e 125/06;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la legge 30 aprile 1963 n. 283 avente per oggetto: "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande";

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare";

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

CONSIDERATO, opportuno, stabilire che i corsi di formazione, da realizzarsi per le finalità di cui alle DD.GG.RR. n. 728/05 e n. 715/06, devono essere svolti nell'ambito del Programma di formazione, indicato nel Reg. 852/04/CE All. II Cap. XII;

CONDIVISO, con i rappresentanti delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata, il documento sulle modalità applicative del Regolamento n. 853/04;

RITENUTO dover attribuire al dirigente dell'Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori le competenze in ordine ai provvedimenti di adozione degli atti di riconoscimento mediante l'attribuzione dei numeri di identificazione nonché di tutti quei provvedimenti che dovessero rendersi necessari secondo le modalità di cui al presente atto;

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di recepire l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito nella seduta del 17 dicembre 2009 (Repertorio n. 253/CSR), relativo a "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";
2. di approvare le "Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei Prodotti Alimentari sulla Sicurezza Alimentare nella Regione Basilicata" di cui all'Allegato "A", che allegata al presente atto ne diventano parte integrante e sostanziale;
- 3) che le Aziende Sanitarie individuino al proprio interno o si dotino di specifiche professionalità come indicato dal DM 16 ottobre 1998, per la verifica dei dettami del Pacchetto Igiene;

4) di dare mandato all'Ufficio Veterinario, Igiene degli Alimenti, Tutela Sanitaria dei Consumatori di apportare alle Linee-guida eventuali modifiche ed integrazioni di carattere meramente tecnico, ove si rendessero necessarie;

5) di attribuire al Dirigente dell'Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori l'adozione degli atti di riconoscimento mediante l'attribuzione dei relativi numeri, nonché di tutti quei provvedimenti che dovessero rendersi necessari secondo le modalità di cui all'Allegato "A";

6) di stabilire che i corsi di formazione, da realizzarsi per le finalità di cui alle DD.GG.RR. 728/05 e n. 715/06, devono essere svolti nell'ambito del Programma di formazione, indicato nel Reg. 852/04/CE All. II Cap. XII;

7) di revocare l'Allegato B "Linee guida applicative del Reg. 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale" della D.G.R. 8/08/07, n. 1119 "Riconoscimento degli stabilimenti per la produzione e la lavorazione dei prodotti di origine animale. Modalità operative";

8) di revocare la D.G.R. 23 marzo, n. 728 "Disposizioni concernenti i corsi di formazione e di aggiornamento per gli alimentaristi (in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria)";

9) di revocare la D.G.R. 15 maggio 2006, n. 715 "Disposizioni concernenti i corsi di formazione e di aggiornamento per gli alimentaristi adottate in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria. Modifiche ed integrazioni";

10) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

5. FORMAZIONE

E' opportuno richiamare l'attenzione degli operatori del settore alimentare sulla idonea formazione del personale che opera all'interno della propria impresa alimentare.

L'operatore deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato circa:

- l'igiene alimentare, con particolare riguardo alle misure di prevenzione dei pericoli igienico sanitari connessi alla manipolazione degli alimenti;
- l'applicazione delle misure di autocontrollo e dei principi HACCP correlati allo specifico settore alimentare ed alle mansioni svolte dal lavoratore stesso;

il personale deve, inoltre, essere informato sui:

- rischi identificati
- punti critici di controllo relativi alle fasi della produzione, stoccaggio, trasporto e/o distribuzione
- misure correttive
- misure di prevenzione
- documentazione relativa alle procedure.

Le associazioni del settore alimentare possono diramare manuali di buona prassi igienica e per l'applicazione dei principi HACCP e provvedere opportunamente alla formazione dei lavoratori.

L'Autorità competente nell'ambito delle procedure di controllo e verifica dell'applicazione della normativa alimentare da parte dell'operatore nell'impresa alimentare, dovrà verificare la documentazione relativa alle iniziative intraprese per l'opportuna formazione del personale.

A tale proposito, infatti, considerando il settore carni, questo deve necessariamente comprendere un coinvolgimento diretto del personale addetto alle varie fasi delle lavorazioni attraverso una costante educazione sanitaria, la quale ha la duplice finalità di garantire una produzione igienica degli alimenti a tutela dei consumatori nonché di salvaguardare gli stessi lavoratori dai rischi connessi con talune malattie a carattere zoonosico.

La formazione del personale precede qualsiasi impiego nelle attività produttive e richiede un continuo aggiornamento mediante corsi e seminari specifici per il personale che opera nei diversi impianti e settori.

I corsi di formazione, da realizzarsi per le finalità di cui alle DD.GG.RR. 728/05 e 715/06, devono essere svolti nell'ambito del Programma di formazione, indicato nel Reg. 852/04/CE All. II Cap. XII.

La formazione, inoltre rientra nelle procedure minime permanenti dell'autocontrollo.